

Piano Regionale di Interventi in favore della famiglia. Anno 2014 in attuazione della L.R. 02.05.1995, n. 95.

P.Amm. n. 6/2014

RELAZIONE
DELLA 5[^] COMMISSIONE CONSILIARE
"SALUTE, SICUREZZA SOCIALE, CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO"



Nella seduta del 30 ottobre 2014 la Commissione ha esaminato il provvedimento; di seguito ha espresso parere favorevole a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Olivieri, Pietrucci, Monticelli + delega del Consigliere Mariani, Monaco e Di Nicola.

Si sono astenuti i Consiglieri: Pettinari, Ranieri, Smargiassi e Chiodi + delega del Consigliere Gatti.

Pertanto propongo al Consiglio di approvare l'unito schema di deliberazione relativo al Piano regionale di interventi in favore della famiglia per l'anno 2014 in attuazione della L.R. 02.05.1995, n. 95.

Mario Olivieri





DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali"
Ufficio "Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale"
Viale Bovio, 425, 65100 Pescara

Allegato A

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2014

PREMESSA

Il Piano regionale degli interventi in favore della famiglia - anno 2014, redatto ai sensi della L.R. 2 maggio 1995, n. 95, definisce la destinazione delle risorse di cui alle LL.RR. 13 gennaio 2014, n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)" e 13 gennaio 2014, n. 8 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016", come modificata dalla L.R. approvata con verbale n. 10/4 dell'11 novembre 2014, "Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)", pari a € 420.000,00, al sostegno e alla promozione della genitorialità, al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle donne, al sostegno psicologico e socio-assistenziale delle famiglie, gruppi o categorie di esse che versino in particolari difficoltà o per le quali si evidenzia rischio di marginalità sociale.

Gli interventi proposti con il Piano, considerata la limitatezza delle risorse, al fine di evitare duplicazioni con servizi finanziati da altre misure intervenute dopo la L.R. 95/95, si concentreranno per l'anno 2014 sui seguenti obiettivi e finalità strategiche:

1. garantire l'assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare in favore dei bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche, negli Ambiti territoriali sociali dove questo servizio non sia stato attivato nel Piano di zona;
2. individuare, selezionare, formare, supportare, le famiglie disposte a dare accoglienza a minori, donne, madri e gestanti in difficoltà, che versino in situazione di difficoltà;
3. promuovere azioni di sostegno prioritarie per le famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale;
4. promuovere l'attività dei consultori, pubblici e privati, come disciplinati dalla normativa vigente adottata in materia di politiche della salute, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:




- garantire l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili e per promuovere la genitorialità positiva;
 - assicurare alle donne l'informazione finalizzata alla tutela della salute del nascituro;
 - garantire l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli;
 - garantire l'assistenza psicologica nei casi di separazione dei coniugi;
 - offrire l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia;
 - sostenere gli adolescenti in difficoltà e le loro famiglie;
 - interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica;
5. promuovere l'attività sociale anche attraverso l'associazionismo privato e senza scopo di lucro al fine di sostenere le famiglie, garantire l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
6. valorizzare iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, in particolare promuovendo l'auto-mutuo-aiuto con il coinvolgimento di famiglie che vivono un disagio comune;
7. tutelare e sostenere il benessere psicofisico della famiglia, anche attraverso piani personalizzati, con misure ed attenzioni rivolte alla donna, alla coppia, al bambino e all'adolescente.

Gli obiettivi sopra specificati confluiscono in tre Sezioni di intervento, denominate Sezione A, Sezione B e Sezione C, per le quali sono individuati specifici soggetti attuatori.

Il piano di interventi a favore della famiglia per l'annualità 2014, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a € 420.000,00, disposto ai sensi della L.R. 13 gennaio 2014, n. 8 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016", come modificata dalla L.R. approvata con verbale n. 10/4 dell'11 novembre 2014, recante "Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)", stabilisce per ciascuna Sezione le seguenti risorse:

Sezione A	€ 240.000,00
Sezione B	€ 90.000,00
Sezione C	€ 90.000,00



Art. 1

Sezione A

Per la Sezione A possono presentare istanza di partecipazione in adesione al presente Piano gli Enti degli Ambiti Territoriali Sociali determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 328/2000 con Verbale del Consiglio regionale n. 47/2 del 24.10.2006.

Le risorse finanziarie per la presente Sezione ammontano a € **240.000,00**.

L'istanza progettuale deve essere rappresentativa almeno del 50% dei Comuni appartenenti all'Ambito, o del 70% della popolazione residente per Ambito alla data dell'ultima rilevazione ISTAT (31.12.2013).

Il progetto, redatto sulla Scheda di Progetto, Allegato B, deve essere approvato con deliberazione della Giunta comunale per gli ambiti monocomunali, per gli ambiti pluricomunali con verbale della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

L'atto sopra citato deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico dell'Ente, pari al 30% dell'importo complessivo del progetto.

L'Ente di Ambito Sociale può presentare un solo progetto, per una o più azioni ricomprese tra gli obiettivi del presente Piano.

Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 20.000,00.

Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria stabilita per la presente Sezione.

I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:

1. assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare in favore di minori appartenenti a famiglie multiproblematiche, negli Ambiti territoriali sociali dove questo servizio non sia stato attivato nel Piano di zona;
2. individuazione, selezione, formazione, supporto a favore di famiglie disposte a dare accoglienza a minori, donne, madri e gestanti in difficoltà, che versino in situazione di difficoltà;
3. azioni di sostegno prioritarie per le famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale.

I progetti presentati dagli Enti di ambito Sociale devono prevedere azioni e servizi non coperti nell'ambito del Piano di zona dei servizi sociali.



Art. 2

Sezione B

Per la Sezione B possono presentare istanza di partecipazione in adesione al presente Piano i Consultori familiari pubblici e privati come individuati dalla Legge n. 405 del 29 luglio 1975.

Le risorse finanziarie per la presente Sezione ammontano a € 90.000,00.

I Consultori familiari pubblici e i Consultori familiari privati possono presentare un solo progetto.

Il progetto, redatto utilizzando lo Schema di domanda, Allegato B, deve essere approvato:

1. con deliberazione del Direttore generale della ASL per i Consultori familiari pubblici;
2. con verbale del Consiglio di Amministrazione per i Consultori familiari privati e trasmesso con nota sottoscritta in originale dal rappresentante legale, che allega copia del proprio documento di identità.

L'atto di approvazione del progetto deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico del Consultorio, pari al 30% del valore complessivo del progetto.

Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 16.000,00.

Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto e fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista per la presente Sezione.

I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:

1. assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili e azioni di formazione finalizzate alla genitorialità positiva;
2. azioni di informazione alle donne finalizzate alla tutela della salute del nascituro;
3. assistenza psicologica e sociale alle famiglie e consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;
4. assistenza psicologica nei casi di separazione dei coniugi;
5. informazione e consulenza legale in materia di diritto di famiglia;
6. azioni di sostegno e accompagnamento in favore degli adolescenti in difficoltà e delle loro famiglie;
7. interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza domestica.

Per lo svolgimento di tali servizi i Consultori devono prevedere uno specifico progetto, il cui finanziamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici ricevuti per il funzionamento del Consultorio stesso.



Art. 3

Sezione C

Per la Sezione C possono presentare istanza di partecipazione in adesione al presente Piano le Associazioni di famiglie e le Associazioni per la famiglia iscritte al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12.8.1993, n. 37.

Le risorse finanziarie per la presente Sezione ammontano a € 90.000,00.

Ogni Associazione può presentare un solo progetto, che deve essere:

- redatto sulla Scheda di Progetto, Allegato B;
- approvato con verbale dell'organo esecutivo dell'Associazione;
- corredato di copia conforme all'originale dello Statuto;
- corredato di copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione al Registro del Volontariato;
- trasmesso con nota sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'Associazione, che allega copia del proprio documento di identità.

L'atto di approvazione del progetto deve specificare l'impegno al cofinanziamento a carico dell'Associazione, pari al 30% del valore complessivo del progetto.

Il limite massimo dell'importo complessivo per progetto è pari a € 8.000,00.

Il contributo regionale è assegnato nella misura del 70% del costo totale del progetto, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista per la presente Sezione.

I progetti per la presente Sezione devono riguardare uno o più dei seguenti punti:

1. azioni tese a promuovere l'auto-mutuo-aiuto tra le famiglie, e azioni tese a promuovere reti di solidarietà tra le famiglie e l'attivazione di interventi mirati alla valorizzazione delle abilità nei soggetti disabili;
2. azioni tese a favorire la realizzazione di attività ludiche ed educative rivolte ai bambini;
3. azioni tese a favorire la promozione e la diffusione degli interventi di sostegno ai genitori nel percorso di crescita e formazione dei figli, con particolare riguardo alle problematiche relative alle varie fasi dello sviluppo della persona, alle problematiche affettive, di identità e sessuali, ai conflitti familiari, nonché alla integrazione scolastica e sociale;
4. azioni tese a realizzare punti privilegiati di ascolto per le famiglie ed in particolare per quelle ove sono presenti soggetti fragili;
5. azioni tese a promuovere interventi di ascolto, di sostegno, di prevenzione e di cura in relazione ai fenomeni di violenza e maltrattamento in ambito familiare ed in particolare contro le donne e i minori, assicurando il collegamento con le associazioni di tutela.



Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le istanze progettuali per tutte le Sezioni di intervento previste dal presente Piano devono essere redatte, a pena di esclusione, utilizzando la "Scheda di Progetto" Allegato B, disponibile in formato MS Word sul sito www.osr.regione.abruzzo.it e devono essere inoltrate, a pena di esclusione, a mezzo Raccomandata AR alla Regione Abruzzo, Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", Servizio "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali", - Viale Bovio, 425, 65100 - Pescara.

L'istanza deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Regionale sul B.U.R.A.T.

Per la determinazione della data di spedizione, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell'art. 2963, comma 3, c.c., se tale termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione agli incentivi dei potenziali destinatari.

Sul plico deve essere riportata l'indicazione dettagliata del mittente (compreso indirizzo, telefono, e-mail) e, a pena di esclusione, la seguente dicitura: "Piano regionale di interventi in favore della famiglia 2014".

Art. 5

Condizioni di ricevibilità

Il competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali provvede alla verifica delle condizioni di ricevibilità e ammissibilità delle proposte progettuali pervenute.

Non sono considerati ricevibili i plichi:

- trasmessi successivamente alla scadenza dei termini di cui all'Art. 4;
- privi della dicitura di cui all'Art. 4;
- consegnati a mano o con modalità difformi da quelle previste dall'Art. 4.



Art. 6

Cause di inammissibilità

Il competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali pervenute.

Sono ritenute non ammissibili le istanze progettuali:

- presentate da soggetti diversi da quelli di cui al presente Piano;
- redatte su modello non conforme allo "Schema di domanda";
- per la Sezione C prive di copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione al Registro del Volontariato, di cui alla L.R. 12.8.1993, n. 37, per le Associazioni di famiglie e per le Associazioni per la famiglia, documentata;
- per la Sezione C prive di copia conforme all'originale dello Statuto dell'Associazione;
- prive dell'atto formale dell'organo decisionale con cui si approva il progetto, contenente anche la specificazione dell'impegno di spesa a carico del soggetto proponente, a titolo di cofinanziamento, nella misura precisata per ciascuna Sezione di intervento;
- che presentino un importo massimo del progetto non in conformità ai limiti stabiliti per ciascuna Sezione di intervento;
- i cui documenti da produrre in allegato alla domanda non sono in originale o in copia conforme all'originale, mediante dichiarazioni a firma del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, corredate di documento di identità.

Costituisce altresì causa di non ammissibilità il mancato rispetto da parte dei proponenti di una qualsiasi delle prescrizioni, sia procedurali che formali previste dal presente Piano.

Art. 7

Valutazione di merito dei progetti


I progetti ritenuti ricevibili e ammissibili sono valutati nel merito da parte di una apposita Commissione, costituita con atto dirigenziale.

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione per ciascun progetto è pari a 100.

La Commissione esamina i progetti relativi alle tre Sezioni di intervento e li valuta nel merito in base ai criteri di seguito riportati, assegnando i relativi punteggi sotto indicati:

- a. Coerenza del progetto con gli obiettivi del Piano regionale e in relazione ai bisogni rilevati

Punti (da 0 a 20)



b. Apporto di collaborazione al progetto, comunque documentato, con altri servizi, iniziative e attività esistenti sul territorio (es. Collegamento a servizi previsti nei Piani di Zona vigenti, a servizi offerti dalle Aziende ASL, Scuole, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Parrocchie, ecc.)

Punti (da 0 a 15)

c. Individuazione di forme di partecipazione attiva delle famiglie nella fase di ideazione, gestione e valutazione del progetto.

Punti (da 0 a 15)

d. Risorse organizzative e professionali impegnate nel progetto funzionali all'attivazione della iniziativa.

Punti (da 0 a 15)

e. Coerenza del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa.

Punti (da 0 a 20)

f. Individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale dei progetti.

Punti (da 0 a 5)

g. Ricaduta degli effetti del servizio proposto con l'attività progettuale sul territorio.

Punti (da 0 a 5)

h. Innovazione ed originalità dell'idea espressa dal progetto.

Punti (da 0 a 5)

In esito alla valutazione di merito rimessa dalla Commissione, il Servizio competente in materia di gestione redige tre distinte graduatorie, una per ogni Sezione di intervento. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul B.U.R.A.T. e sul sito dell'Osservatorio Sociale Regionale. L'Ufficio trasmette la notifica degli esiti valutativi a tutti i soggetti istanti.

Nella redazione delle graduatorie il Servizio competente procede all'assegnazione del contributo regionale nella misura stabilita per ogni Sezione di intervento, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, definita per ciascuna Sezione, prevedendo l'assegnazione, per l'ultimo soggetto posto in graduatoria, di un contributo pari alla differenza tra le risorse disponibili e l'ammontare di quanto già assegnato fino alla penultima posizione.



Il Servizio competente si riserva la possibilità di attribuire le risorse non utilizzate nella specifica Sezione di intervento ad altra Sezione, per la quale le istanze risultino eccedenti la relativa disponibilità finanziaria, privilegiando la Sezione in cui sono pervenute più istanze.

Art. 8

Modalità di erogazione dei contributi

Il Dirigente del Servizio competente, con proprio atto, provvede all'assegnazione dei contributi ai soggetti ammessi, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, una per ogni Sezione di intervento.

La liquidazione delle somme spettanti è disposta con le seguenti modalità:

- il 70% del contributo è liquidato a cura del Servizio competente ad avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti risultati beneficiari, del concreto inizio delle attività progettuali. Tale comunicazione deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo, la data di inizio concreto del progetto deve essere compresa nel termine dei 60 giorni;
- il 30% è liquidato a cura del Servizio competente a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, in conformità al quadro economico redatto in sede di preventivo, unitamente alla relazione finale descrittiva delle diverse fasi operative e dei risultati finali conseguiti.

I progetti hanno una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di effettivo avvio. La documentazione relativa alla rendicontazione deve essere approvata con atto formale dell'organismo beneficiario e, a pena di decadenza, deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dal termine di conclusione, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Servizio competente a fronte di specifiche istanze, per giustificati motivi.

Art. 9

Revoca dei contributi

I contributi assegnati sono revocati dal Servizio competente qualora i soggetti beneficiari non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta con le modalità e nei termini di cui all'Art. 7, comma 2, lett. a) e b).



Allegato B

SCHEDA di PROGETTO

PIANO REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA
ANNO 2014

1. dati relativi al progetto

Titolo

Sede di svolgimento

--


2. dati relativi al soggetto proponente

Denominazione Ente/Organismo	
tipologia ⁽¹⁾	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica)	
Responsabile del progetto (qualifica, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica)	
Estremi Atto di iscrizione al Registro regionale del Volontariato ⁽²⁾	
Codice IBAN:	

(1) tipologia Enti/organismi:

- Ambito Territoriale Sociale
- Consultorio pubblico (Azienda ASL);
- Consultorio privato;
- Associazione di famiglie o Associazione per la famiglia.

(2) riservato alle Associazioni di famiglie e alle Associazioni per la famiglia - Sezione C



Dati riservati alla Sezione A (Comune singolo degli Ambiti monocomunali Territoriali Sociali, Comuni associati in Ambiti pluricomunali Territoriali Sociali)

n.	Comuni aderenti al progetto	quota a carico del Comune	popolazione residente alla data del 31.12.2013
Totale		€	

3. descrizione del progetto (per tutti gli organismi istanti)

analisi del contesto/territorio

collaborazioni (elenco dei soggetti coinvolti, tipo di collaborazione, ruolo dei singoli partners coinvolti e modalità organizzative)

partecipazione delle famiglie nella fase di ideazione e gestione del progetto

risultati attesi (descrivere il contributo che l'azione proposta intende apportare in relazione ai bisogni emersi dall'analisi del contesto territoriale)

Servizio "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali"
Ufficio "Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale"

Viale Bovio, 425, 65100 Pescara



dettaglio delle fasi di realizzazione e modalità attuative

--

4. risorse organizzative e strumentali

--

5. risorse professionali

--

6. modalità di verifica intermedie e finali (indicare gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione del progetto)

monitoraggio fasi	valutazione di risultato fasi

7. altro

--


8. costo complessivo del progetto

importo del progetto (vedi limite massimo previsto da ciascuna Sezione di intervento del Piano 2014)	contributo 70% per la Sezione A 70% per la Sezione B 70% per la sezione C	cofinanziamento 30% per la Sezione A 30% per la Sezione B 30% per la sezione C
€ _____	€ _____	€ _____

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

Servizio "Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali"
Ufficio "Programmazione Politiche Sociali. Osservatorio Sociale Regionale"

Viale Bovio, 425, 65100 Pescara



9. Quadro economico di previsione:

	voci di costo	importo
a) personale		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
b) spese funzionamento e gestione		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
c) altro		€
		€
		€
		€
		€
		€
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€

Luogo e data _____

firma del Responsabile del progetto o del
Legale rappresentante
